

sto strano diritto? Oh contraddizione vostra! Mentre dite che non volete le corporazioni religiose, perchè opera del medio evo, invocate poi un principio sostenuto da'piacentieri giureconsulti del medio evo, che lo Stato fosse padrone di tutti i beni ed i cittadini non ne fossero che usufruttuari; principio che già era stato primamente messo innanzi da servilissimi giureconsulti sotto i mostruosi Cesari di Roma.

L'onorevole Macchi ha poi fatto una evidente confusione dicendo che questa proroga è necessaria, affinché non si lascino i luoghi già occupati pei pubblici servigi e con gran danno di questi. Imperocchè con questa proroga non si pretende solo di continuare le occupazioni fatte, ma si vuole ancora la facoltà di farne delle altre; cose ben distinte. Io non concederò nè l'una, nè l'altra; pure se è tristo che arbitrii ed ingiustizie si sieno commesse, è assai più tristo il chiedere facoltà di proseguire a commettere altri arbitrii ed ingiustizie.

La legge fu portata, come si diceva, per necessità di pubblici servigi, colla condizione di occuparsi i luoghi religiosi temporaneamente ed affinché lo Stato risparmiasse le spese gravi che avrebbero dovuto farsi per provvedere gli edifizii a' servigi pubblici.

Eppure i più dei luoghi si sono occupati senza essere vere necessità; nè può dubitarsene ove si osservi che se ne sono occupati in città che erano capitali di Stati in cui erano gran numero d'amministrazioni che sono proprie di capitali ed ora quelle città non sono che capi di provincia: come dunque non hanno avuto più luoghi sufficienti al numero incomparabilmente minore d'amministrazioni? E come anco in coteste città non vi sono stati più luoghi sufficienti ad albergare delle truppe, mentre prima ve ne stavano una quantità assai maggiore, sinanco il doppio? E che le occupazioni si sono fatte a perpetuità e non temporaneamente risulta chiaro dall'allegarsi che ora si fa, che non è possibile più di lasciare cotesti luoghi. E tutte cotale occupazioni hanno apportato un grandissimo sciupo del pubblico danaro; mi dicano i passati ministri ed i presenti quante centinaia di migliaia di lire non si sono spese. Questo è il risparmio fatto dallo Stato. Se una tale legge non vi fosse stata, quelle spese non si sarebbero fatte: non ce ne è stata necessità, c'è stato capriccio o miltalento di farle; una legge di tal natura porta seco l'abuso ed il danno.

Non è guari un famoso finanziere diceva a Napoleone III: « Se volete essere parco nelle spese vogliate non avere la facoltà delle spese supplementari. »

Non è possibile resistere alle pretensioni che da ogni parte si mettano avanti ad un Governo di fare delle spese sotto l'aspetto di pubblici servigi quando un Governo ha la facoltà di farle.

Non sono, no, i ministri quelli che nel fatto determinano queste spese. I ministri ne ricevono le proposte dai prefetti o da altri superiori funzionari, e costoro da altri inferiori, e questi da altri inferiori ancora, i quali naturalmente amano di stare comodamente allo-

gati; e tutti sono proclivi a concederlo poichè si tratta di occupare la proprietà di monaci e di frati! E così il danaro si sciupa. Si sciupa mentre poi s'impongono a dritta ed a sinistra, a torto ed a ragione insopportabili balzelli.

A mostrare come si è intesa cotale legge voglio aggiungere questo solo: alcuni comuni hanno avuto l'impudenza di chiedere permesso di occupare dei monasteri anche di donne per fabbricarvi provvisoriamente dei teatri. (*ilarità*)

*Una voce.* Hanno fatto benissimo.

**D'ONDES-BEGGIO.** Ed il ministro Peruzzi non potè fare a meno di rigettare queste sfacciate domande.

*Una voce.* Ha fatto male.

**D'ONDES-BEGGIO.** Signori, credevo che tre anni di arbitrii e di danni recati ed alle corporazioni religiose ed alle pubbliche finanze insieme vi bastassero; credevo che finalmente foste persuasi che coll'ingiustizia non si fa alcun bene allo Stato. Credevo che finalmente vi foste rammentati della sentenza di Montesquieu, che la peggiore delle tirannidi è quella che si esercita all'ombra delle leggi.

**NATOLI, ministro per l'istruzione pubblica.** Signori, se da un lato io sento il dovere di ringraziare l'onorevole Bellazzi delle parole gentili che mi ha dirette, dall'altro canto mi corre pur l'obbligo di sottoporre all'illuminato giudizio della Camera da quali principii io presi le mosse allorchè mi determinai a sottoporre alla sovrana sanzione quel decreto del 16 ottobre di cui lo stesso onorevole Bellazzi faceva parola. E tanto più sento questa necessità in quanto che mi accorgo che balena qualche dubbio intorno alla giustezza dell'interpretazione che detti alla legge 3 luglio 1861. La quale interpretazione non fu già una freccia gettata a caso, perchè restasse come un fatto isolato, ma è il principio d'un sistema che intendo di svolgere ampiamente. E poichè non m'illudo sulle difficoltà cui vado incontro proseguendo nel sistema in cui sono entrato, per superarle ho bisogno ed invoco la mano protettrice del Parlamento.

Quindi mi si permetta che rapidamente io esponga i principii che informano la materia della quale trattiamo.

Anzitutto dirò che chiesi sempre a me stesso: come mai potrebbe essere pensiero del legislatore di permettere l'occupazione di case religiose per servizi militari e civili, escludendo da un tal beneficio quanto potrebbe essere richiesto dalle esigenze dell'istruzione elementare? Non è forse, io dissi spesso fra me, l'istruzione elementare la base d'ogni superiore insegnamento, il quale è poi alla sua volta la base e la sorgente degli ordini d'ogni società ben costituita?

Debb'esservi, io pensava, in questa legge qualche principio, per il quale anche le case appartenenti a corporazioni religiose si possono occupare nell'interesse di ogni ramo della pubblica istruzione. E vi trovai questo principio sia nella relazione presentata per la predetta legge alla Camera il 3 luglio 1861 dal deputato Ca-